

|  |   |   |
|--|---|---|
|   <p>FONDI STRUTTURALI EUROPEI <b>pon</b> 2014-2020<br/> <small>UNIONE EUROPEA</small> <small>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</small><br/> <small>Dispartimento per la Programmazione</small><br/> <small>Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale</small><br/> <small>Ufficio IV</small></p> <p><small>PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (PSE-FSEII)</small></p> |   |   |
|   | <p><i>Ministero dell'Istruzione</i><br/> <b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI"</b><br/> <b>ORNAGO - BURAGO DI MOLGORA</b><br/> Via Carlo Porta, 6 – 20876 ORNAGO (MB)<br/> e-mail: <a href="mailto:MBIC8CN00G@istruzione.it">MBIC8CN00G@istruzione.it</a> pec: <a href="mailto:MBIC8CN00G@pec.istruzione.it">MBIC8CN00G@pec.istruzione.it</a><br/> <a href="http://www.icornagoburago.edu.it">www.icornagoburago.edu.it</a><br/> Tel. 039/6010320 – Fax 039/6919145-</p> |  |

## PROTOCOLLO DI PREVENZIONE, INTERVENTO E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO



*“Vi diranno che non siete abbastanza. Non credeteci.  
Siete molto meglio di quello che vogliono farvi credere”*  
Karol Wojtyła

## INDICE

1. Premessa
2. Normativa di riferimento
3. Definizione di bullismo
4. Definizione di cyberbullismo
  - 4.1 Tipologie di cyberbullismo
5. Bullismo/Cyberbullismo
6. Riferimenti legislativi
7. Responsabilità giuridica
8. Procedure scolastiche in caso di atti di bullismo e cyberbullismo
9. Modulo segnalazione evento
10. Attività e iniziative messe in atto nell'Istituto

*“Segui sempre le tre R: Rispetto per te stesso, Rispetto per gli altri,  
Responsabilità per le tue azioni”*

*Dalai Lama*

## 1. PREMESSA

Questo documento è stato prodotto in ottemperanza alle recenti indicazioni ministeriali (*Legge 71 del 29/05/2017*) per contrastare il fenomeno del cyberbullismo-bullismo in tutte le sue manifestazioni.

La scuola, pertanto, ha elaborato il seguente *protocollo* al fine di:

- Accrescere le conoscenze-competenze del personale scolastico e non, degli allievi e delle famiglie, per incrementare la consapevolezza di tale fenomeno.
- Individuare e riconoscere comportamenti e atteggiamenti di prevaricazione fisica e/o psicologica.
- Definire le strategie di intervento nei casi in cui si espliciti il fenomeno di bullismo e di cyberbullismo.
- Avviare modalità di prevenzione e contrasto del fenomeno al fine di aumentare le competenze civiche e di cittadinanza degli alunni, promuovendo comportamenti responsabili e corretti.

*“Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla.*

*Sii gentile, sempre”*

*Platone*

## 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le loro manifestazioni, così come previsto dagli:

- artt. 3 – 33 - 34, Costituzione Italiana;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante lo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”;
- legge 13 luglio 2015 n. 107, art.1, comma 7;
- legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;
- Direttiva MIUR n.1455/06 sulla partecipazione studentesca;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”, MIUR aprile 2015;
- “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo”, MIUR ottobre 2017;
- dagli artt. 581 (percosse) - 582 (lesione personale) – 595 (diffamazione) – 610 (violenza privata) - 612 (minaccia)- 635 (danneggiamento) del Codice Penale;
- artt. 2043 (risarcimento per il fatto illecito) -2047 (danno cagionato all’incapace) - 2048 (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte) Codice Civile.

### 3. DEFINIZIONE di BULLISMO

*Il bullismo è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione come bersaglio facile e /o incapace di difendersi.*

Per poter parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo;
- azioni continuative e persistenti;
- azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico;
- disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola.

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto occasionale. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento, quali lo scherzo, il litigio o il reato.

*“Il coraggio è fuoco, il bullismo è fumo”  
Benjamin Disraeli*

## 4. DEFINIZIONE di CYBERBULLISMO

*Il cyberbullismo (ossia bullismo online) è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto offensivo e sistematico attuato mediante di strumenti della RETE (sms-mail-siti web e chat).*

### 4.1 Tipologie di cyberbullismo

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

**Flaming:** un *flame* (termine inglese che significa “fiamma”) è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il *flaming* avviene tramite l’invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all’interno della rete tra due o più utenti.

**Harassment:** caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le *molestie*, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie, o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.

**Cyberstalking:** questo termine viene utilizzato per definire l’invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

**Denigration:** distribuzione, all’interno della rete o tramite SMS, di messaggi falsi o dispregiativi con pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi, denigratori nei confronti delle vittime, con lo scopo “di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira”.

**Impersonation:** caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un’identità fittizia con il nome di un’altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi parlare male di qualcuno, offendere, farsi raccontare cose. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un’altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da qualcuno che si è impossessato della sua identità. In certi casi, il bullo modifica la password della

vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.

**Trickerye Outing:** la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima: il bullo tramite questa strategia entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private, e una volta ottenute le informazioni e la fiducia, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.

**Exclusion:** consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo di amici è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari.

**Sexting:** invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

*“Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso”*

*Eleanor Roosevelt*

## 5. BULLISMO – CYBERBULLISMO

| BULLISMO   | CYBERBULLISMO  |
|--|--|
| Le prepotenze avvengono in contesti reali ( <i>in presenza</i> ).  | Le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi momento e luogo.  |
| I bulli di solito sono conosciuti dalla “vittima”.   | I cyberbulli possono essere sconosciuti.   |
| I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono persone presenti durante l'accaduto.                             | I testimoni possono essere innumerevoli. Il “materiale” usato dai cyberbulli può essere diffuso ovunque. Un commento, un'immagine o un video postati possono essere visibili ed utilizzati da parte di milioni di persone.   |
| La presenza del gruppo facilita e, a volte, incoraggia i comportamenti di prevaricazione.                                      | Il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale se non avesse la protezione del mezzo informatico.<br>Approfitta della presunta invisibilità, attraverso la quale vuole esprimere il proprio potere e dominio. (N.B. ogni computer lascia le “impronte” che possono essere identificate dalla polizia postale). |
| Il bullo vede le conseguenze del proprio comportamento (consapevolezza cognitiva ma non emotiva) e da essa trae soddisfazione. | Il bullo virtuale non vede le conseguenze delle proprie azioni, questo, in parte può ostacolare la comprensione empatica della sofferenza provata dalla vittima, e limitarne la consapevolezza.  |



|  |   |
|--|---|
| <p>Deresponsabilizzazione, minimizzazione, attribuzione di colpa alla vittima da parte di chi commette le prepotenze: <i>“Non è colpa mia, è uno scherzo”</i>.</p> | <p>Nel cyberbullismo si possono rilevare anche processi di depersonalizzazione, dove le conseguenze delle proprie azioni vanno prescritte alle identità alterate utilizzate online.</p> |
| <p>Sono solo i bulli a mettere in atto i comportamenti aggressivi, in quanto la vittima raramente reagisce.</p>  | <p>Anche la vittima, che è tale nella vita reale o non gode di un’alta popolarità a livello sociale, può diventare un cyberbullo.</p>   |
| <p>I gregari possono essere semplici spettatori o incitare il bullo nella messa in atto dei comportamenti aggressivi.</p>  | <p>I gregari possono essere spettatori passivi, ma possono diventare attivi e partecipare nelle prepotenze virtuali.</p>  |

*“Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non abbiamo ancora imparato la semplice arte di vivere insieme come fratelli”*

*Martin Luther King*

## 6. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Legge 29 maggio 2017 n.71

*(Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo)*

Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

- *Obiettivo della legge:* il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
- *Oscuramento del web:* la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
- *Ruolo delle Istituzioni scolastiche nel contrasto al cyberbullismo:* in ogni realtà sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Alla Direzione (Direttore d'Area e/o Responsabile di Sede) spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il MIUR ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti. Alle singole istituzioni scolastiche è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, attraverso la collaborazione con la Polizia Postale, le altre Forze dell'Ordine, nonché enti e associazioni del territorio sensibili alle tematiche. La Direzione (Direttore d'Area e/o Responsabile di Sede) che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

- *Ammonimento da parte del Questore:* è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenni, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del Questore. A tal fine il Questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
- *Piano d'azione e monitoraggio:* presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

*“La vita di ogni essere vivente è sacra e bisogna averne il massimo rispetto”*

*Albert Schweitzer*

## 7. RESPONSABILITÀ GIURIDICA

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

- *Culpa del “bullo” minore*: va distinto il minore di 14 anni da quello tra i 14 anni ed i 18 anni. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.
- *Culpa in vigilando ed educando dei genitori*: si applica l’articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.
- *Culpa in vigilando e in organizzando della scuola*: l’Art.28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.” Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all’Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

*“Abbi un cuore che mai indurisce e un tocco che mai ferisce”*

*Charles Dickens*

## **8. PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO**

Venuti a conoscenza di atti configurabili come bullismo e/o cyberbullismo, si deve fare la segnalazione (vedi modello).

**1. Informare subito il Dirigente Scolastico.**

Informare il coordinatore di classe/gli insegnanti del Consiglio di Classe/Team.

**2. Il Team docenti che valuterà il caso è tenuto ad analizzare i fatti.**

**3. Individuare il soggetto/soggetti responsabili.**

**4. Raccogliere informazioni sull'accaduto, attraverso colloqui agli attori principali, ai singoli e al gruppo; verranno raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti e i punti di vista (astenersi dal formulare giudizi). È importante attenersi ai soli fatti accaduti, riportandoli fedelmente in ordine cronologico. È piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni. Redigere il verbale.**

**5. Informare il Referente e la Commissione bullismo/cyberbullismo.**

**6. Informare la psicologa scolastica per il supporto alla vittima e per definire le strategie di azione da intraprendere.**

**7. Comunicare l'accaduto alla famiglia della vittima e del bullo/cyberbullo, con una convocazione, prima telefonica, data l'urgenza del caso, poi anche scritta.**

**8. Il Consiglio di classe, il Dirigente Scolastico e la commissione cyberbullismo analizzeranno i fatti e definiranno gli interventi educativi da intraprendere.**

**9.** Sia che i fatti siano configurabili come cyberbullismo o bullismo che altro si interviene con un lavoro educativo di equipe, singolarmente e su tutta la classe, in modo specifico.

**10.** Se i fatti di bullismo e/o cyberbullismo sono ritenuti gravi, tenuto conto delle diverse azioni intraprese, si deve:

- Avviare la procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria, per attivare un procedimento penale o amministrativo;
- Segnalare, dove sia richiesto, come da art. 2 della Legge 71/2017 al Garante dei dati personali.
- Segnalare ai Servizi Sociali del Comune nel caso in cui la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti.

*“Non tutti possiamo fare grandi cose,  
ma possiamo fare piccole cose con grande amore”  
Madre Teresa di Calcutta*

## 9. MODULO SEGNALAZIONE EVENTO

| MODULO SEGNALAZIONE EVENTO  |         |         |
|---|---------|---------|
| Data:   | Scuola: | Plesso: |
| <b>CHI HA SEGNALATO IL CASO PRESUNTO DI BULLISMO/CYBERBULLISMO:</b> |         |         |
| <b>QUANDO È AVVENUTO IL FATTO:</b>                                  |         |         |
| <b>DOVE È AVVENUTO IL FATTO:</b>                                    |         |         |
| <b>QUALI PERSONE SONO COINVOLTE:</b>                                |         |         |
| <b>QUALI PERSONE SONO A CONOSCENZA DEI FATTI:</b>                   |         |         |
| <b>EVENTUALI TESTIMONI:</b>   |         |         |
| <b>DESCRIZIONE DELL'ACCADUTO:</b>                                   |         |         |

Firma dell'Insegnante

Firma del Dirigente

## 10. ATTIVITÀ E INIZIATIVE MESSE IN ATTO NELL'ISTITUTO

In seguito alla Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” e le successive Linee guida del MIUR (ottobre 2017), la Scuola ha ritenuto opportuno istituire una *Commissione Legalità-Cyberbullismo* composta da alcuni docenti dell'Istituto e dalla Prof.ssa Referente della scuola su questa tematica.

Nel corso degli anni l'Istituto ha dimostrato notevole impegno in materia, attivando iniziative formative tese a stimolare il senso di appartenenza al gruppo e a promuovere la libera espressione individuale, sviluppando il senso morale e di responsabilità.

Di seguito vengono riportati i percorsi attivati nel nostro Istituto:

- ✚ Formazione del personale scolastico
- ✚ Azioni di informazione per le famiglie
- ✚ Educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet
- ✚ Sviluppo di iniziative in ambito scolastico anche con la collaborazione dei Carabinieri e delle associazioni del territorio
- ✚ Sportello di ascolto con la psicologa d'Istituto.

*“Rare sono le persone che usano la mente, poche coloro che usano il cuore e uniche coloro che usano entrambi”*



*Rita Levi Montalcini*